



Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI ROMA

SEZ. XI ^ CIVILE

Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 64900 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 13.1.2026, vertente

TRA

Parte_1 (P.IVA e C.F.: *P.IVA_1* ,
in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*,
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele
Maria Panini, posta elettronica certificata:
Email_1 - con studio in
Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 4, giusta procura in atti.

PARTE OPPONENTE

E

Controparte_1 in persona del l.r. *pro-tempore*, CF
P.IVA_2 , rappresentata e difesa giusta delega in atti,
dall'Avv. Franca Maddalena del Foro di Velletri e digitalmente

domiciliata presso il seguente indirizzo pec

Email_2

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, *Controparte_1* chiedeva ed otteneva il 16.8.2026 decreto ingiuntivo n. 14649/2022 nei confronti di *Parte_1* intimante il pagamento della somma di euro 31.390,99.

Decudeva, nello specifico:

1. Che *Parte_1* era debitrice nei confronti di *Controparte_1* delle seguenti somme: - € 15.111,70 quale saldo fattura N. 218 del 30/11/2015, per i lavori di urbanizzazione primaria eseguiti nel cantiere sito nel Comune di Aprilia (LT) previsti nel contratto di 26 marzo 2010; - € 3.890,26 oltre IVA al 10%, per complessivi € 4.279,29 a titolo di ritenuta per infortuni 0,5% - recupero anticipazioni, di cui al relativo certificato di pagamento N. 6, sempre riferibile alla suddetta fattura; - € 12.000,00 quale residuo del

dovuto all'esito della transazione 11/08/2016 e della successiva scrittura privata 20/01/2017;

2. Che, nello specifico, evidenziava che: - con la transazione (11/08/2016) la *Parte_1* si era riconosciuta debitrice della complessiva somma di € 192.000,00 di cui versava esclusivamente l'importo di € 52.000,00) mediante bonifico bancario, impegnandosi a corrispondere la somma restante di € 133.000,00 mediante trasferimento dell'immobile sito in Aprilia Via Caltanissetta 63/H, oltre ad € 7.000, 00 mediante bonifico bancario; - all'esito della scrittura privata 20/01/2017, la *Parte_1* si impegnava a restituire alla *CP_1* la somma di € 105.000,00 quale minor ricavato dalla vendita dell'immobile di cui sopra, sito in Aprilia Via Caltanissetta 63/H - con perdita di € 28.000,00 oltre alla somma di € 7.000,00 quale ulteriore differenza concordata con atto di transazione 11/08/2016; - che *Parte_1*, nonostante i solleciti non effettuava il pagamento del dovuto.

Avverso detto d.i., notificato in data 14.9.22, *CP_1* proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 24.10.22 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: *"IN VIA PRELIMINARE DI RITO :- accertare e dichiarare l'improponibilità della pretesa*

monitoria in ragione della sussistenza dell'exceptio compromissi di cui all'art. 23) del contratto d'appalto del 26/10/2010 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa; NEL MERITO: - accertare e dichiarare inefficace e comunque illegittimo per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, l'opposto decreto di ingiunzione n.14649/2022 (R.G. 11756/2022) emesso dal Tribunale Civile di Roma e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa;- dichiarare nullo, revocare o, comunque, dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto per gli ulteriori motivi di cui in narrativa, con ogni provvedimento consequenziale in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà del titolo opposto. 10 - con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss oltre 15% per spese generali, IVA ed CAP come per legge".

Parte opposta si costituiva in giudizio e chiedeva: "1) *in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non fondandosi l'opposizione su prova scritta, né tanto meno risultando la stessa di pronta soluzione; Nel merito: 2) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da* Parte_1 *(p. IVA e c. fisc.* P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., per le ragioni esposte nel presente atto, confermando, in ogni parte, il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di*

Roma emesso in data 12/08/2022, depositato in Cancelleria in data 16/08/2022 con il n. 14649/2022 (R.G. 11756/2022) e notificato il 14.09.2022; 3) in linea subordinata, condannare comunque Parte_1, con sede in Aprilia (LT) Via Enna n. 18 C.F. P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. a pagare in favore della Controparte_1 in persona del l.r. pro-tempore, con sede in Roma Via di Fioranello n. 112 – CF P.IVA_2, la somma ingiunta di complessivi € 31.390,99 per le causali sopra indicate, oltre interessi moratori ex D. Lvo 231/2002 dalla domanda al saldo e le spese legali liquidate in via monitoria, oltre interessi, per le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e/o nel sopra esteso atto; 4) in linea di ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione condannare comunque Parte_1 con sede in Aprilia (LT) Via Enna n. 18 C.F. P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. a pagare in favore della Controparte_1 in persona del l.r. pro tempore, con sede in Roma Via di Fioranello n. 112 – CF P.IVA_2, la somma ingiunta, oltre interessi come richiesti, ovvero la somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e/o ritenuta di giustizia oltre interessi legali e/o moratori come per legge; 5) in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite".

Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:

1. Che la domanda azionata in via monitoria era inammissibile e/o comunque improponibile, atteso che all'art. 23 del contratto di appalto del 26.3.2010, le parti pattuivano la seguente clausola compromissoria: *"In caso di disaccordo sulla interpretazione o sulla applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia che da questo dovesse derivare, le parti rimettono sin d'ora, con promessa di "ratio et valido", al giudizio di tre arbitri amichevolmente compositori, designati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo da parte di due arbitri già nominati e, in caso di mancato accordo, dal presidente della Camera di Commercio di Roma; detti arbitri decideranno senza alcuna formalità procedurale e secondo equità"* (doc. 2);
2. Che l'opposta non aveva fornito la prova della effettiva consegna ed esecuzione dei lavori di urbanizzazione nonché del versamento della ritenuta infortuni al 0,5% dedotti nella fattura n. 218 del 30/11/2015, dei beni

risultanti nelle corrispondenti fatture, peraltro non allegate in atti, della corrispondenza effettiva tra questi e gli ordini della committente, della applicazione dei prezzi secondo gli accordi tra le società;

3. Che la transazione dell'11.8.2016, di carattere novativo, contemplava anche le somme di cui alle fatture indicate nel monitoraggio.

Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:

1. Che la pattuita clausola compromissoria non operava atteso che, stante la sottoscrizione da parte della opponente del certificato di pagamento n. 6, il credito non era controverso; inoltre, come contrattualmente pattuito, la clausola in questione trovava spazio solo a seguito dell'effettuato collaudo, nel caso in esame mancante;
2. Che la transazione dell'11.8.2016 non contemplava gli importi di cui alle fatture.

Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in

sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.

Ciò posto, occorre, in primo luogo, affrontare l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente in ordine alla dedotta applicazione al caso in esame della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 del contratto del 26.3.2010.

Vanno, preliminarmente, ritenute infondate le interpretazioni fornite dalla opposta sul punto; quanto, infatti, alla prima ipotesi costituita dalla non contestazione da parte della opponente della somma ingiunta, giova rilevare che, dalla lettura del testo dell'art. 23, risulta chiaramente che *"in caso di disaccordo sulla interpretazione o sulla applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi*

controversia che da questo dovesse derivare”, laddove l’uso della congiunzione “e” depone chiaramente per ritenere applicabile la clausola compromissoria per qualsiasi controversia insorta tra le parti. Relativamente, poi, alla seconda ipotesi tracciata dalla opposta, e attinente alla inapplicabilità della clausola compromissoria in assenza del collaudo, deve rilevarsi che al 4 comma dell’art. 23 le parti pattuivano che “anche nell’ipotesi di azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, la domanda può essere proposta solo dopo che il committente abbia fatto conoscere le proprie decisioni sulla domanda dell’Appaltatore e, in ogni caso, dopo l’effettuazione del collaudo”, con ciò evidenziando che il presupposto del collaudo era necessario solo per le azioni giudiziarie intraprese.

Nel merito, della proposta eccezione, giova premettere che la clausola in questione postula la volontà delle parti di affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del Giudice, pervenendo ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. (v. Cass. Civ. 8075/94, 5527/01). La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nello specifico, ha chiaramente previsto che la clausola compromissoria non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'eccezione di arbitrato proposta in opposizione comporta la revoca del decreto e la rimessione della controversia agli arbitri per le

domande compromettibili (tra le altre, Cass. S.U. n. 24153/2013; Cass. S.U. n. 21666/2017; Cass. n. 25939/2021).

Di talchè, il d.i. deve essere revocato e per la parte attinente alla somma di € 15.111,70 - quale saldo fattura N. 218 del 30/11/2015, per i lavori di urbanizzazione primaria eseguiti nel cantiere sito nel Comune di Aprilia (LT) previsti nel contratto di 26 marzo 2010 - e per la somma di € 3.890,26 oltre IVA al 10% - per complessivi € 4.279,29 a titolo di ritenuta per infortuni 0,5% recupero anticipazioni, di cui al relativo certificato di pagamento N. 6, sempre riferibile alla suddetta fattura - la relativa domanda deve ritenersi improponibile in quanto di competenza degli arbitri ex art. 23 del contratto del 26.3.2010.

Relativamente, per contro, alla somma di euro 12.000,00 quale residuo sulla transazione dell'11.8.2016, deve ritenersi infondata l'interpretazione fornita dalla opponete. Dalla lettura, infatti, del testo di detta transazione, risulta che oggetto della stessa era *"(a) dalle scritture contabili alla data del 10.02.2015 risulta che la CP_1 vanta nei confronti della Parte_1 un credito residuo di Euro 268.343,84 per fatture emesse e ritenute a garanzia dei lavori eseguiti presso il cantiere di Aprilia"; 2) "sempre dalle scritture contabili risulta che CP_1 vanta nei confronti della Immobiliare R&B s.r.l. (ora Nuova Toscanini*

s.r.l.) un ulteriore credito di Euro 382.770,00". Di conseguenza non può ritenersi rientrante in detta transazione la somma indicata nella fattura del 30.11.2015, in quanto successiva.

Discende da quanto sopra la condanna della opponente alla corresponsione in favore della opposta della somma di euro 12.000,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, applicabili questi ultimi ad ogni transazione commerciale, cioè a qualsiasi contratto tra imprese che comporti la consegna di beni contro il pagamento di un prezzo.

In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 64900/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- ❖ Revoca il d.i. n. 14649/2022;
- ❖ Dichiara la improponibilità della domanda in relazione alla somma di € 15.111,70 - quale saldo fattura N. 218 del 30/11/2015, per i lavori di urbanizzazione primaria eseguiti nel cantiere sito nel Comune di Aprilia (LT) previsti nel contratto di 26 marzo 2010 - e per la somma di € 3.890,26 oltre IVA al 10% - per complessivi € 4.279,29 a titolo di ritenuta per infortuni 0,5% recupero anticipazioni, di cui al relativo

certificato di pagamento N. 6, sempre riferibile alla suddetta fattura –in quanto di competenza degli arbitri ex art. 23 del contratto del 26.3.2010

- ❖ Condanna parte opponente a corrispondersi a parte opposta la somma di euro 12.000,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002;
- ❖ Compensa le spese

Così deciso in Roma il 4.9.2026

IL GIUDICE

(Dr.ssa Paola Grimaldi)